

Dopo il comma 347 inserire il seguente:

347-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Il comma 4 del presente decreto si applica, in via sperimentale, anche alle università statali individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università italiane, tenendo conto, in particolare, dei parametri di cui alle lettere c) e d) del secondo periodo del comma 4, dell'indicatore di spesa di personale previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dell'indicatore di sostenibilità economica e finanziaria come definito dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Con il medesimo decreto è individuata la percentuale di cui al comma 4. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università italiane, può essere disposta l'applicazione in via permanente delle disposizioni di cui al precedente periodo."

IL GOVERNO



#### Relazione tecnica

La norma sulla flessibilità del fondo accessorio delle Università statali serve per consentire agli atenei i cui indicatori della spesa del personale (dove si tiene conto del fondo accessorio, oltre al costo degli stipendi) e dell'indebitamento rispettano i limiti massimi previsti dalla normativa nazionale (previsti dal d.lgs. n. 49/2012) di avere, sperimentalmente, maggiori margini per incrementare il fondo accessorio. Questi maggiori margini sono particolarmente importanti per le Università che dopo la legge n. 240/2010 hanno radicalmente modificato la propria organizzazione, hanno introdotto la contabilità economico patrimoniale, hanno riorganizzato la didattica e la ricerca con al centro le strutture dipartimentali e sopprimendo le facoltà. Si tratta di un meccanismo virtuoso strettamente legato alla modalità con cui già attualmente e dal 2012 si calcolano le facoltà assunzionali da attribuire alle Università. Le facoltà assunzionali (espresse in termini di Punti Organico) dipendono, infatti, sia dalle cessazioni del personale dell'anno precedente sia dal livello delle spese di personale e indebitamento rispetto ai limiti massimi (maggiore è la distanza dai limiti massimi, maggiori sono le facoltà assunzionali). Si individua, infatti, come margine massimo di incremento del fondo accessorio un importo pari al 10% delle risorse annualmente attribuite per le assunzioni, vincolando comunque ad un massimo del 20% l'incremento massimo del fondo alla fine del 2020 rispetto al fondo del 2017. Le modalità indicate nella norma risultano particolarmente prudenti e virtuose; si tenga infatti conto che nell'indicatore delle spese di personale confluisce anche l'ammontare del fondo accessorio e l'eventuale superamento del limite massimo di spesa del personale (80%) determina una riduzione delle facoltà assunzionali dell'ateneo, oltre all'impedimento nell'anno successivo di incrementare il fondo accessorio.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

56.26



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

15 DIC. 2017



15